




*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO LEGISLATIVO

Roma.....

AOCGAB Ministro  
Prot. Uscita del 03/10/2011  
Numero: **0009805**  
Classifica:



Al Senato della Repubblica  
Ufficio di Presidenza  
Roma

Oggetto: trasmissione rapporti informativi *ex lege*.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", si trasmettono, per l'anno 2009, i rapporti informativi pervenuti in relazione all'attività di vigilanza svolta nella stagione venatoria 2009-2010.

IL MINISTRO  
Francesco Saverio Romano

PAGINA BIANCA



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE  
COSVIR X - Produzioni animali

RELAZIONE

Oggetto: Relazione al Parlamento. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 33, comma 2, anno **2009** (stagione venatoria 2009-2010) ed anno **2010** (2010-2011).

L'art. 33 della legge n.157/92 prevede che le Regioni trasmettono al Ministero dell'Agricoltura un rapporto informativo, nel quale, sulla base delle informazioni fornite dalle Province, viene riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati per le singole fattispecie di illecito ed un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. Detti rapporti, ai sensi della predetta disposizione, debbono essere trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Per la stagione venatoria **2009-2010** hanno relazionato le seguenti Regioni e Province: Bolzano, Trento, Valle D'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna.

Per la stagione venatoria **2010-2011** hanno relazionato le seguenti Regioni e Province: Bolzano, Trento, Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Umbria, Toscana e Sardegna.

Sulla base dei documenti pervenuti, come per gli anni precedenti, si evincono in particolare, informazioni riguardanti il numero degli addetti alla vigilanza, il numero dei verbali di trasgressioni emessi in relazione al tipo di illecito contestato, il totale delle violazioni accertate ed, infine, le misure accessorie comminate.

Da un più attento esame delle singole relazioni, poi, si evidenzia che, per quanto concerne l'attività di vigilanza per l'applicazione della legge 157/92 e delle leggi regionali e provinciali di recepimento della normativa nazionale, detta attività viene svolta principalmente dagli organi di polizia dipendenti dalle province con il supporto delle guardie venatorie, dalle Associazioni venatorie e protezionistiche, nonché dagli altri organi di polizia, in particolare dal Corpo Forestale dello Stato e dai Carabinieri.

I controlli di cui sopra vengono effettuati nell'arco di tutto l'anno, ma con maggiore incidenza durante la stagione venatoria.

Si fa, altresì, notare nei rapporti regionali che gli addetti alla vigilanza, oltre che agli accertamenti ed alla prevenzione degli illeciti, debbono, provvedere anche ai censimenti delle popolazioni di fauna selvatica stanziale, alla valutazione delle fluttuazioni numeriche delle



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE  
COSVIR X - Produzioni animali

popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, all'attuazione dei piani di abbattimento e di controllo delle popolazioni di fauna selvatica.

Pertanto, nell'espletamento delle diverse funzioni dinanzi citate, detti operatori non sono dotati dei mezzi e delle strutture occorrenti per un migliore ed un più efficiente svolgimento dei controlli e dei compiti loro assegnati.

Infine, facendo riferimento agli accertamenti effettuati ed in relazione alle singole fattispecie di illecito, si evince che nella maggioranza dei casi, le sanzioni amministrative riguardano comportamenti venatori non corretti, quali omessa annotazione della giornata di caccia sul tesserino venatorio in A.T.C. senza aver effettuato il versamento; addestramento dei cani in periodi non consentiti; danneggiamenti alla fauna selvatica per attività venatorie in zone di protezione, in A.T.C. ed in aziende faunistico-venatorie; danneggiamenti alle coltivazioni e violazioni del calendario venatorio, mentre, per quanto concerne le misure accessorie, queste riguardano in particolare la sospensione, il ritiro o la revoca del tesserino venatorio.

Inoltre, in correlazione alla sanzione comminata, vengono effettuati, nei casi previsti dalla legge, sequestri riguardanti armi, munizioni, richiami acustici, richiami vivi, attrezzature diverse, nonché fauna illegittimamente abbattuta.

In conclusione, non si può che ribadire, pertanto, quanto già evidenziato nelle relazioni relative agli anni precedenti. Da un lato, i dati a disposizione di questa Amministrazione non sono del tutto completi e esaustivi; dall'altro, l'attività di vigilanza, pur essendo regolarmente effettuata, soffre del problema dell'esiguità del personale addetto e della scarsità dei mezzi a disposizione: entrambi gli elementi danno una rappresentazione solo parziale della situazione dei servizi preposti alla vigilanza e non consentono di avere un quadro globale del controllo sull'intero territorio nazionale.

Si trasmettono i rapporti informativi fino ad oggi pervenuti.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione generale dello sviluppo economico**

Settore Politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria  
e pesca dilettantistica

50127 FIRENZE - Via di Novoli, 26

tel. 055/438.3705 - fax 055/438.5090

e-mail: paolo.banti@regione.toscana.it

Prot. N. 014205/030  
da citare nella risposta

Data 01/06/2010

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: rapporto informativo sull'attività di vigilanza – Legge 157/1992 art. 33.

A

**MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

Direzione Generale della competitività

per lo sviluppo rurale

COSVIR X Produzioni Animali

c.a. Dott. Scala

Via XX Settembre n. 20

00187 ROMA

DG COSVIR  
Prot. Ingresso del 25/08/2010  
Numero: **0018967**  
Classifica:



Si trasmette il rapporto informativo sull'attività di vigilanza relativamente  
all'anno 2009 redatto secondo le dettagliate relazioni fornite dalle province toscane.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

*Paolo Banti*

PAGINA BIANCA

**RAPPORTO INFORMATIVO**  
**SULLA VIGILANZA NEL SETTORE FAUNISTICO VENATORIO**  
**ANNO 2009**

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Il presente rapporto informativo, che è stato elaborato sulla base delle relazioni fornite dalle Province Toscane, riporta lo stato dei servizi preposti alla vigilanza sul territorio regionale e il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito nell'anno 2009.

**1. Stato dei servizi preposti alla vigilanza**

L'attività di vigilanza è stata svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della L. 157/1992 dagli agenti dipendenti dalle Province e dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico nazionale e a quelle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente.

Il numero complessivo degli agenti dipendenti delle Province preposti alla vigilanza venatoria è di **163** unità ed è ripartito sul territorio della Regione Toscana secondo i dati risultanti dalla seguente tabella:

Provincia	N. addetti Anno 2009
Arezzo	6
Firenze	19
Grosseto	24
Livorno	18
Lucca	22
Massa	9
Pisa	19
Pistoia	14
Prato	8
Siena	24

Oltre al personale dipendente, le Province toscane hanno dichiarato di avvalersi delle guardie venatorie volontarie (GG.VV.) e delle guardie ambientali volontarie (GAV). Infatti, la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3, in attuazione della legge 157/1992, attribuisce alle Province il compito di provvedere al coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dalle guardie volontarie venatorie (GG.VV.) delle associazioni agricole, venatorie ed ambientali, mentre la legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7, consente alle Province di stipulare con le associazioni convenzioni volte a disciplinare complessivamente le modalità di impiego delle guardie ambientali volontarie (GAV). In particolare dalle dettagliate relazioni inviate si segnalano le seguenti notizie significative.

Il Corpo di Polizia Provinciale di Livorno ha effettuato 1.157 servizi/pattuglie, 573 abbattimenti e 92 pratiche di Polizia giudiziaria. Le GAV hanno operato complessivamente 295 servizi di controllo.

La Provincia di Pisa ha precisato che l'esercizio della vigilanza venatoria è stato svolto, oltre che dalla Polizia Provinciale, da 159 guardie venatorie volontarie (GG.VV.) tutte in possesso di regolare decreto rilasciato dal Corpo di Polizia Provinciale e 30 guardie

ambientali volontarie (GAV). Le ore di vigilanza effettuate dalle GG.VV. sono stati complessivamente 1,6495, mentre le GAV hanno effettuato circa 1.080 ore di vigilanza.

Il Corpo di Polizia Provinciale di Prato ha coordinato n. 60 guardie venatorie volontarie aderenti alle varie Associazioni venatorie ed ambientaliste per un totale di 1107 servizi prestati, provvedendo altresì, tramite appositi contributi finanziari, a sostenere le attività istituzionali delle diverse Associazioni di appartenenza. L'attività di coordinamento ha interessato inoltre 11 guardie ambientali volontarie che hanno garantito 121 servizi di vigilanza.

In Provincia di Siena il servizio di vigilanza è stato svolto in collaborazione con gli altri Organismi di Vigilanza presenti sul territorio, come Corpo Forestale dello Stato e Carabinieri, nonché con le GG.VV. e le GAV appartenenti alle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

Il Corpo di Polizia provinciale di Arezzo ha svolto, anche attraverso il coordinamento delle guardie venatorie volontarie e delle guardie ambientali volontarie, funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa vigente. 623 sono stati i cacciatori controllati, dei quali il 73% in esercizio di caccia alla fauna stanziale ed il rimanente 27% alla migratoria. Sono state altresì controllate 5 squadre di caccia al cinghiale. Per quanto riguarda la materia faunistico venatoria molti sono stati gli interventi di controllo della fauna selvatica e di accertamento danni da fauna selvatica. Nel complesso gli illeciti amministrativi accertati nel 2009 sono pari a 523.

## ***2. Numero di accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito***

Gli accertamenti effettuati nel corso dell'anno 2009 sono stati distinti, in base alla natura dell'illecito contestato, in illeciti penali e illeciti amministrativi.

All'interno delle due categorie sono state individuate, sulla base dei dati forniti dalle singole Province, le fattispecie contestate.

**Illeciti penali anno 2009**

SANZIONE	FATTISPECIE	TOTALI
L. 157/92 art. 30 lett. a)	Esercitare la caccia in periodo di divieto generale intercorrente fra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18.	<b>30</b>
L. 157/92 art. 30 lett. b)	Abbatere, catturare e detenere mammiferi e uccelli compresi nell'art. 2.	<b>9</b>
L. 157/92 art. 30 lett. c)	Abbatere, catturare o detenere esemplari di orso, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.	<b>0</b>
L. 157/92 art. 30 lett. d)	Esercitare la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive.	<b>8</b>
L. 157/92 art. 30 lett. e)	Esercitare l'uccellazione.	<b>14</b>
L. 157/92 art. 30 lett. f)	Esercitare la caccia nei giorni di silenzio venatorio.	<b>4</b>
L. 157/92 art. 30 lett. g)	Abbatere, catturare o detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale sia vietato l'abbattimento	<b>0</b>
L. 157/92 art. 30 lett. h)	-Abbatere, catturare o detenere mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque, -esercitare la caccia con mezzi vietati, -esercitare la caccia con l'ausilio di richiami vietati.	<b>162</b>
L. 157/92 art. 30 lett. i)	Esercitare la caccia da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.	<b>2</b>
L. 157/92 Art. 30 lett. l)	Porre in commercio o detenere a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge.	<b>1</b>

**Illeciti amministrativi anno 2009**

SANZIONE	FATTISPECIE	TOTALI
L.R. 3/94 Art. 58 lett a)	Esercizio della caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 28	4
L.R. 3/94 Art. 58 lett. b)	Esercizio della caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione	14
L.R. 3/94 Art. 58 lett. c)	Esercizio della caccia senza licenza o senza aver effettuati i versamenti delle tasse di concessione governativa e regionale.	38
L.R. 3/94 Art. 58 lett. d)	Esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico venatorie nei centri pubblici e privati di riproduzione e negli ambiti destinati alla caccia programmata.	42
L.R. 3/94 Art. 58 lett. e)	Esercizio della caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate.	239
L.R. 3/94 Art. 58 lett. f)	Esercizio della caccia in fondo chiuso ovvero in area di divieto per la protezione delle produzioni agricole.	6
L.R. 3/94 Art. 58 lett.g)	Esercizio della caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni generali ovvero in violazione degli orari consentiti, abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a 5.	155
L.R. 3/94 Art. 58 lett. h)	Utilizzo di richiami non autorizzati	1
L.R. 3/94 Art. 58 lett. i)	Omissione delle prescritte annotazioni sul tesserino venatorio	295
L.R. 3/94 Art. 58 lett. l)	Sconfinamento in ATC adiacente a quello assegnato	2
L.R. 3/94 Art. 58 lett. m)	Mancata esibizione di licenza, polizza assicurativa e tesserino regionale	46
L.R. 3/94 Art. 58 lett. n)	Violazione delle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 26.	13
L.R. 3/94 Art. 58 lett. o)	Abbattimento di cervi, daini o mufloni fuori dai tempi e dai modi previsti dal regolamento regionale	3
L.R. 3/94 Art. 58 lett. p)	Immissione di cinghiale nel territorio	0
L.R. 3/94 Art. 58 lett. q)	Violazioni delle disposizioni di cui alla legge 3/94 e del calendario venatorio non altrimenti sanzionate.	860
L.R. 3/94 Art. 58 lett. r)	Foraggiamento di cinghiali	5
L.R. 20/2002 Art. 14 comma 2 <sup>(*)</sup>	Mancata riconsegna del tesserino venatorio	2677

(\*)Non è disponibile il dato relativo alla Provincia di Firenze

**Sanzioni accessorie non pecuniarie anno 2009**

<b>SANZIONE</b>	<b>FATTISPECIE</b>	<b>TOTALE</b>
L.R. 3/94 Art. 59	Sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia.	<b>2</b>
L.R. 3/94 Art. 60	Confisca amministrativa di fauna selvatica, mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa	<b>183</b>



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Agricoltura  
Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio

Via Pola, 12/14 tel. 02 6765.2785  
20124 Milano fax 02 6765.2576 www.regione.lombardia.it

*Nota Scale  
30/7*

	Regione Lombardia	Giunta
AGRICOLTURA		
Partenza 16/07/2010 11:39		
M1.2010.0013047	16/07/2010	11:39

Spett.le

*D'Adda  
i ministri e sottosegretari*

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

-Dipartimento delle politiche di sviluppo  
-Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari

VV/444

Oggetto: **Rapporto informativo sull'attività di vigilanza**

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 33 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla base delle informazioni fornite dalle rispettive Province, si invia in allegato il rapporto informativo di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

DG COSVIR  
Prot. Ingresso del 02/08/2010  
Numero: **0017877**  
Classifica:



Il Dirigente  
**Giorgio Bleynat**  
*Bleynat*

All: c.s.

*vgf*